



Alla c.a. di Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c.: Arpat - Dip.to Provinciale di Pistoia
IRMEL S.r.l.
Studio Associato Caniparoli
in qualità di consulente del proponente

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito alle modifiche gestionali previste per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti, sito in Via del Porrione n.155, Loc. Albinatico, Ponte Buggianese (PT); proponente e gestore: IRMEL S.r.l. Nota di risposta.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, assunta al protocollo regionale n.152522 e n.152528 del 05/03/2024, si evidenzia quanto segue:

- l'impianto in esame è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con Decreto Regionale n.14015 del 29/09/2017, aggiornato con Decreto n. 27308 del 27/12/2023;
- è stato sottoposto ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con l'esclusione dalla procedura di VIA (Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 1389 del 6/11/2012);
- è stato sottoposto ad un ulteriore procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, relativamente ad alcune modifiche sostanziali, conclusosi con provvedimento di esclusione dalla VIA (Decreto regionale n.10546 del 19/10/2016);
- il Settore scrivente si è espresso con parere n. 58715 del 14/02/2020, in occasione di modifiche gestionali, valutandole non sostanziali ai fini VIA. Successivamente, con proprio parere n.153301 del 27/03/2023, ha ritenuto non sostanziali alcune modifiche gestionali che riguardavano, tra l'altro, la logistica di impianto (diversa disposizione e consistenza dei cumuli sia dei rifiuti in ingresso all'impianto che delle MPS /end of waste in uscita): risulta al Settore scrivente che il gestore abbia poi rinunciato alla realizzazione di tali modifiche. Con proprio parere n. 308929 del 28/06/2023, questo Settore ha ritenuto non sostanziale la modifica consistente nell'aggiornamento dei codici CER autorizzati.

L'impianto opera attività di recupero (operazioni R13, R12 ed R5) di rifiuti non pericolosi, afferenti alle tipologie dei rifiuti da costruzione e demolizione, al conglomerato bituminoso ed alle terre e rocce da scavo.

Le modifiche proposte, oggetto del presente parere, riguardano l'aggiornamento del layout di stabilimento, con diversa disposizione e orientamento dei cumuli di materiale. Non sono previste modifiche ai quantitativi ed alle tipologie dei rifiuti in ingresso; non sono previste variazioni delle tecnologie impiegate, dei macchinari utilizzati o occupazioni di ulteriori superfici, in ampliamento al perimetro autorizzato.

Il proponente ha presentato l'elaborato "Relazione tecnica valutazione emissioni diffuse – aggiornamento layout stabilimento rev 01" del 20/02/2024, da cui emerge che il rateo emissivo totale (pari a 429,4 g/h) risulta inferiore al limite di 453 g/h, previsto al "Capitolo 2 Valori di soglia di emissione per il PM10" delle "Linee guida Arpat per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto,



carico o stoccaggio di materiali polverulenti” (paragrafo 6 dell'allegato 2 al vigente PRQA); secondo il proponente lo scenario di progetto rimane pressoché invariato rispetto a quello vigente e già autorizzato.

Ha presentato due tavole planimetriche in scala dell'impianto, in cui si dà evidenza del nuovo assetto logistico delle aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali end of waste.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs.152/2006;
- i punti 7. lettera zb) e 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006;
- gli artt. 39, 43 e 45 nonché l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la L.R. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che le modifiche previste non comportano il potenziamento dell'impianto né variazioni al suo funzionamento; comportano variazioni alle sue caratteristiche in termini di assetto logistico dei cumuli; non sono previste variazioni di tecnologia, ampliamenti o modifiche localizzative; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;

si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, già precedentemente sottoposto a due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusi con provvedimenti di esclusione da VIA.

Si ricorda al proponente:

- il rispetto delle prescrizioni di cui agli atti conclusivi dei predetti due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- l'aggiornamento dei documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, con riferimento alle previste modifiche.

Si raccomanda alla Società proponente:

- in merito al corretto esercizio dell'impianto, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF “*Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti*”;
- l'adeguamento del sistema di bagnatura alla nuova configurazione dei cumuli, onde garantire l'abbattimento delle emissioni polverulente;
- di provvedere in autocontrollo, una volta in esercizio le previste modifiche, al monitoraggio del rumore presso i recettori; alla verifica delle stime svolte con riferimento alla produzione delle polveri; alla verifica dell'efficacia di abbattimento dei solidi sospesi da parte del sistema di trattamento delle AMD.

Al Settore regionale in indirizzo, si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per la modifica proposta.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.



Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:
Diego Ferrara(tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

per La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(il Dirigente sostituto dott. Sauro Mannucci)

LG-DF/

Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto ; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 .

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.